

STATUTO

Cap. PRIMO

Art. 1 - Costituzione

È costituita la Fondazione con la denominazione "Fondazione CINEMA E LUCE" Fondazione di Partecipazione (qui di seguito indicata "Fondazione").

La Fondazione è una istituzione di diritto privato, che manterrà nel tempo la connotazione privata; è senza fini di lucro; ed ha una durata illimitata.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni, disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1 comma 1, del D.P.R. 361/2000, nonché dalle Leggi collegate.

La Fondazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto, dai Regolamenti collegati e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e settori di attività.

Art. 2 - Aspetti Generali

La Fondazione:

a) è un progetto culturale che nasce dalla volontà di tenere viva la memoria del cinema, con un'attenzione nuova verso la scoperta della straordinaria vitalità del patrimonio cinematografico del passato;

b) ha una struttura di tipo aperto che permette, da un lato, una fattiva collaborazione all'interno dello stesso istituto di soggetti pubblici e privati, dall'altro l'aggregarsi di privati cittadini, che diventano soggetti attivi della Fondazione;

c) è un patrimonio a disposizione di studiosi, ricercatori, professionisti del settore, che sono alla ricerca di immagini del passato e di chiunque voglia realizzare uno studio specialistico sul cinema;

d) opera e le sue finalità statutarie si svolgono e si esauriscono nell'ambito del territorio italiano; si esplicano anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea;

e) è un organismo che non rappresenta soltanto lo strumento per promuovere la visione dei film nel tempo, ma anche un modo per avvicinare sempre di più i cittadini, soprattutto i più giovani, al cinema, con diverse iniziative da attuare ad ampio raggio sul territorio nazionale, in un dialogo qualitativo con gli occhi del presente;

f) è aperta al contributo ed alla partecipazione attiva degli utenti chiamati, singolarmente e collettivamente, a collaborare inviando materiale cinematografico in proprio possesso (filmati, documentari, apparecchiature varie per il cinema);

g) svolge attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative, utilizzando le proprie risorse finanziarie e strumentali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane disponibili, nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme che regolano la gestione, l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente;

h) ha una vocazione prismica pronta a confrontarsi con tutte le sfide che il cinema pone, a chi si dà come obiettivo la sua salvaguardia, la sua valorizzazione e la sua comprensione (in un'epoca di mutazioni tecnologiche e sociali), con una apertura al futuro.

La presenza di privati cittadini, di aziende, finanziatori ed enti pubblici, consente la possibilità di apportare alla Fondazione denaro, beni materiali e immateriali, professionalità, servizi e collaborazioni gratuite, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

I proventi del patrimonio e delle attività istituzionali della Fondazione sono destinati integralmente al suo funzionamento ed al conseguimento degli scopi statutari, le cui finalità sono di interesse generale e di utilità sociale.

Art. 3 - Sede Legale, Operativa, Delegazioni, Uffici

La Fondazione ha la Sede Istituzionale nella Città di Cassino (Provincia di Frosinone) e può istituire una o più Strutture Operative, Uffici, Delegazioni, Rappresentanze ed ogni altro genere di unità locale, consentita dalle norme in vigore, in qualsiasi località del territorio nazionale, onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle sue finalità, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali a supporto della Fondazione.

Art. 4 - Finalità, Scopi e Ambiti di Intervento

La Fondazione persegue le finalità di seguito descritte (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):

- **promuovere e diffondere, con finalità di studio, divulgazione, educazione, formazione ed arricchimento culturale, la conoscenza della storia del cinema e della fotografia, nonché la cultura tecnico-scientifica nelle sue interazioni con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali;**
- **utilizzare le energie disponibili per aprirsi a più dinamiche prospettive di lavoro e di ricerca, per affermare una presenza sempre più propositiva e significativa nel campo della cultura cinematografica e fotografica;**
- **individuare, elaborare ed attuare tutti quei programmi e quelle iniziative nel campo del cinema, della cultura, della formazione, dello spettacolo, del tempo libero, che possono risultare utili alla valorizzazione sociale, economica, culturale e storica del territorio;**
- **perseguire, in piena autonomia scientifica e culturale, una filosofia di recupero, acquisizione, conservazione, valorizzazione e promozione di film, trailer, documentari, cinegiornali, con riferimento al passato ed alla contemporaneità;**
- **recuperare e conservare il materiale cinematografico e fotografico disponibile sul territorio nazionale ed estero, che si può ricevere a titolo gratuito oppure acquisire a titolo oneroso; tra cui: cineprese, proiettori, obiettivi, cavalletti, schermi, incollatrici, avvolgi-film, lampade, titolatrici, moviole ed altre apparecchiature per il cinema;**
- **ricevere in deposito (anche temporaneo), in donazione (o lasciti), oppure in uso gratuito, materiali cinematografici (proiettori, cineprese), apparecchi fotografici, filmati amatoriali, fotografie, di proprietà di terzi, curandone la conservazione e promuovendone lo studio a scopi scientifici e culturali, con relativo utilizzo ed esposizione al pubblico, nel rispetto della volontà del proprietario o degli aventi diritto e delle normative sul diritto d'autore;**
- **impegnare le proprie energie e risorse sul versante della tutela e della diffusione del patrimonio cinematografico (con un lavoro da compiere su vari archivi) e perseguire una filosofia di recupero e conservazione in piena autonomia scientifica e culturale;**
- **allestire una "Cineteca" (film, cortometraggi, trailer, documentari, cinegiornali, combat film, fotografie, soggetti, sceneggiature, foto di set e di scena, bozzetti, disegni, locandine, manifesti, libri, riviste, giornali, manoscritti, brochure, partiture**

musicali, costumi, materiale di pubblicità e apparecchiature cinematografiche, con riferimento al passato e alla contemporaneità), che si possono reperire a titolo oneroso, o in forma gratuita (con lasciti o donazioni), presso privati cittadini, enti pubblici, enti privati, produttori, collezionisti, altri soggetti; la cineteca viene dotata anche di apparecchiature cinematografiche, sia tradizionali che digitali;

- creare a Cassino (FR) una vera e propria “Città del Cinema” per promuovere una costante educazione all’immagine cinematografica e favorire la formazione del pubblico;

- organizzare un “Film Festival” come evento cinematografico che rappresenti un punto di incontro tra cinema e cultura, e come laboratorio formativo per il futuro delle giovani generazioni dove possono presentare i loro lavori, su tematiche di grande attualità, nelle vesti di autori, sceneggiatori, registi, produttori;

- istituire una “Scuola di Cinema” ed una “Scuola di Fotografia” con annesso laboratorio didattico-formativo nell’ambito delle più importanti discipline cinematografiche, e sul linguaggio del cinema; i corsi saranno finalizzati e orientati all’inserimento concreto degli allievi nel mondo del lavoro, per creare professionalità qualificate, in grado di operare, senza difficoltà, alla realizzazione di tutte le tipologie di produzione nel mondo cinematografico, fotografico e audiovisivo;

- sostenere la tecnologia tradizionale nelle produzioni cinematografiche, con l’uso di pellicola, cinepresa e del proiettore meccanico per il grande schermo, garantendo la risoluzione visiva dell’immagine migliore di quella che offre la proiezione in digitale;

- intervenire, con ogni azione e mezzo disponibile, per il ripristino di sale cinematografiche rimaste inutilizzate;

- sostenere la centralità della sala cinematografica, attraverso l’utilizzo di strutture idonee di proprietà di enti pubblici, enti religiosi, organismi istituzionali, soggetti privati, con contratti di locazione, in convenzione a canone agevolato, oppure in comodato d’uso gratuito;

- acquisire produzioni cinematografiche (film, documentari, trailer) e materiali tecnici con riferimento al passato ed alla contemporaneità, da conservare, valorizzare e mostrare al pubblico;

- effettuare acquisti, scambi, prestiti di materiale cinematografico e quant’altro risulti utile e necessario per incrementare il patrimonio della Fondazione;

- svolgere attività informative, didattiche, multimediali e di studio, a fini scientifico-culturali, per mezzo di corsi di storia del cinema, oppure tramite conferenze e proiezioni;
- realizzare la massima correlazione e integrazione con le cineteche e gli istituti cinematografici presenti sul territorio nazionale e internazionale, sia nel campo dell'acquisizione, valorizzazione e gestione di beni documentari di comune interesse, sia nell'ambito delle attività culturali promozionali, didattiche, educative e di ricerca progettate con finalità condivise e rivolte a utenze omogenee;
- ricevere in prestito da altre cineteche e da soggetti privati, copie di film, documentari, cinegiornali, macchinari cinematografici, (in particolare di quelli antichi, inventati quando l'esplorazione di questa tecnologia era affascinante e artigianale), per allestire una mostra ed essere visionati dal pubblico;
- collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- promuovere incontri rivolti al pubblico, agli insegnanti, ai docenti, agli studenti dell'università e delle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione di personalità del cinema;
- organizzare seminari, convegni, incontri, manifestazioni, corsi di formazione, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- offrire visite guidate, proiezioni e laboratori agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, per un percorso di educazione all'immagine, intesa sia come strumento di approfondimento didattico, che come mezzo espressivo da esplorare nelle sue infinite possibilità;
- divulgare opere cinematografiche di qualità, relative al cinema del passato e del presente (film italiani e stranieri, documentari, cinegiornali, opere degli esordienti, film restaurati), rivolgendo una particolare attenzione ai titoli più penalizzati dal mercato;
- instaurare un approccio didattico e promozionale, particolarmente indicato per le giovani generazioni e per un'utenza che abbia come scopo la conoscenza e l'approfondimento dei temi legati al cinema e alla fotografia;
- sottoscrivere convenzioni con altri organismi (pubblici o privati), per definire le attività ed i servizi che la Fondazione medesima può rendere, a fronte di contributi o di partecipazioni per la gestione;

- **creare una rete di collaborazione o di partnership con i collezionisti, i circoli, i club, i cineforum e le associazioni di cinema e di fotografia, presenti sul territorio nazionale;**
- **promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori, il sistema regionale, nazionale e internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;**
- **coinvolgere critici cinematografici, docenti, giornalisti di settore, personalità della cultura e dello spettacolo (registi, sceneggiatori, autori, attori), per ogni iniziativa culturale e cinematografica;**
- **sostenere quei progetti presentati da enti pubblici e da enti privati, senza scopo di lucro, che siano in linea e coerenti con gli scopi e l'attività della Fondazione, sulla base di principi più generali della sussidiarietà;**
- **provvedere alla divulgazione delle attività istituzionali, utilizzando le fonti di comunicazione e d'informazione disponibili: testate giornalistiche, riviste di settore, web-internet, radio, emittenti televisive locali, regionali, nazionali;**
- **compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute utili o necessarie dal Consiglio di Gestione, comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, fermi restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio;**
- **stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, o in concessione, anche demaniale, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;**
- **amministrare e gestire, direttamente o indirettamente, i beni mobili, immobili, pertinenze, impianti e spazi funzionali agli scopi dello statuto, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, da essa posseduti o detenuti;**
- **attivare partecipazioni e finanziamenti da enti pubblici e privati, mediante accordi o convenzioni, sulla base degli indirizzi che in proposito saranno forniti dal Consiglio di Gestione.**

Art. 5 - Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

La Fondazione nei limiti connessi ai propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come da statuto, comunque funzionali o accessorie a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura e siano realizzate nei termini consentiti dalla legge.

In particolare la Fondazione deve:

- adoperarsi nel campo del restauro, strumento essenziale per la conoscenza e la trasmissione delle opere cinematografiche del passato da recuperare, facendo ricorso, se necessario, al sostegno economico-finanziario di soggetti terzi (pubblici o privati), italiani o stranieri, persone fisiche o giuridiche; il restauro non rappresenta soltanto lo strumento più prezioso per conservare la visione dei film nel tempo, ma anche un modo per rilanciarli in un dialogo qualitativo con gli occhi del presente;
- soddisfare le aspettative di un pubblico, sempre più esigente, che vuole assistere alle proiezioni dei film sul grande schermo con la tecnica tradizionale;
- programmare giornate di cinema dedicate alle scuole (di ogni ordine e grado), per consentire agli studenti di sperimentare e toccare con mano, insieme ai propri compagni, gli strumenti e i mestieri del cinema;
- portare il cinema itinerante sul territorio per il grande pubblico;
 - concentrare buona parte delle attività per archivi, mostre, laboratori, formazione, ricerca, biblioteche;
- scoprire nuovi talenti per il mondo del cinema e aiutarli a prendere coscienza delle loro potenzialità;
- sostenere le attività di studio e di ricerca, direttamente o attraverso la concessione di premi, di sovvenzioni e borse di studio, per coinvolgere le giovani generazioni nella realizzazione di lungometraggi, cortometraggi, documentari, della vita reale, di finzione, o di animazione;
- programmare progetti espositivi ed editoriali promuovendo le proprie competenze tecniche/professionali attraverso visite a tema, che permetteranno di valorizzare e far conoscere ad un pubblico, sempre più vasto, i documenti cinematografici conservati; mettendo a disposizione della collettività il proprio “know-how” e la struttura;

- produrre, direttamente o indirettamente, film, cortometraggi, documentari, trailer, spot, telefilm, teleromanzi, da utilizzare per uso formativo, commerciale, o promozionale;
- organizzare incontri e dibattiti con autori, sceneggiatori, registi, attori, scenografi, scrittori, produttori, distributori, esercenti, docenti di cinematografia, giornalisti, critici, tecnici, per non far finire un'epoca che ha accompagnato la storia del cinema dai Fratelli Lumière ad oggi, seppur con tutte le modifiche apportate nel tempo con l'evoluzione dei processi tecnologici, senza rinunciare ai sistemi tradizionali utilizzati nelle produzioni cinematografiche;
- sovrintendere allo studio di fattibilità ed ai progetti preliminari, definitivi ed esecutivi concernenti la cultura del cinema, in collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti, ponendo in essere tutte le attività ritenute necessarie; per la realizzazione di questa fase, la Fondazione dovrà coordinare la propria attività con i competenti organi della pubblica amministrazione coinvolti, a qualsiasi titolo, nella progettazione e nella creazione di iniziative culturali nel comparto cinematografico, provvedendo, altresì, alla stipulazione di convenzioni, contratti ed altri accordi necessari;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni (pubbliche e private), le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; che potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli stessi scopi statutarî;
- costituire una società di servizi per la gestione autonoma, a carattere sperimentale o culturale, delle attività di produzione cinematografica e di distribuzione, nonché delle relative attività editoriali;
- provvedere all'edizione e alla distribuzione di libri e dvd dedicati alla storia del cinema e alle questioni del cinema contemporaneo, ordinandoli in collane e raccogliendoli sotto una unica sigla editoriale;
- promuovere iniziative speciali per rendere fruibili alcune collezioni di documenti e materiali attraverso la rete internet, con la costruzione di un portale dedicato, dal quale sarà possibile consultare film, cortometraggi, trailer, documentari, cinegiornali, video, prodotti editoriali, apparecchiature cinematografiche e fotografiche, con

relativa catalogazione, strumento indispensabile per la consultazione attraverso le nuove tecnologie informatiche;

- provvedere alla conservazione dei documenti cinematografici e fotografici, attraverso la digitalizzazione delle immagini su nastro magnetico, su “dvd”, oppure su altro supporto elettronico;
- creare un archivio di “filmati” amatoriali e di “fotografie” che i rispettivi proprietari, eredi o aventi diritto, nel rispetto delle loro volontà e della normativa sul diritto d'autore, vorranno depositare in forma gratuita per la loro conservazione e promuoverne lo studio a scopi culturali, con relativo utilizzo (se autorizzato) per l'esposizione al pubblico;
- organizzare mostre di fotografia, pittura, scultura ed arte contemporanea nella sua accezione attuale, per una migliore interpretazione delle arti visive, fonti di cultura nel senso più ampio del termine;
- diffondere, per via cartacea e digitale, periodici di informazione e materiali critico/didattici a sostegno delle varie attività istituzionali;
- noleggiare le proprie apparecchiature cinematografiche a soggetti terzi, per la realizzazione di film, cortometraggi, trailer, documentari, spot;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture bibliotecarie, convegnistiche, educative, espositive, ricettive, ricreative, sportive, teatrali, turistiche e loro correlazioni;
- rendere disponibile, come cornice ideale, una sala cinematografica (climatizzata estate-inverno) dotata di grande schermo, poltrone confortevoli, sistemi tecnologici di riproduzione audio-cine-video, per organizzare congressi, incontri, dibattiti, meeting, convegni, conferenze stampa, workshop, rassegne o altre occasioni di confronto e aggregazione; oppure, per festeggiare una ricorrenza o un'occasione speciale, di una persona o di una famiglia, con una giornata in esclusiva di proiezioni dedicate (film, documentari o altro), garantendo a qualsiasi evento quel tocco di originalità per fare la differenza, offrendo anche uno scenografico atrio per un coffe break;

- creare una biblioteca per la conservazione, lo studio e la consultazione di libri, manoscritti, testi, sceneggiature, opere di ogni genere, provenienti da privati, enti pubblici, organismi vari;
- creare un museo per conservare e mostrare al pubblico materiale di ogni genere, sia del recente passato che di antiquariato, (ad es.: apparecchi cinematografici e fotografici, radio, televisori, registratori a nastro, grammofoni, strumenti musicali, opere d'arte, quadri, suppellettili, ed altro ancora), nel rispetto della volontà dei rispettivi proprietari o degli aventi diritto e della normativa sul diritto d'autore;
- trattare tematiche attinenti alle belle arti (pittura, scultura, disegno), all'architettura, all'archeologia, alle arti decorative, al design, al costume, all'artigianato, all'arte popolare e ad altri argomenti correlati, come l'estetica e la creatività;
- svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di carattere commerciale nel settore cinematografico, nonché in quello editoriale (nei limiti delle leggi vigenti), multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituito secondo le leggi straniere;
- svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti delle leggi vigenti.

Art. 6 - Contratti di Servizio

Per l'attuazione dei programmi istituzionali, la Fondazione può assumere direttamente o indirettamente la gestione e la promozione di realtà/strutture esistenti sul territorio.

Gli immobili da utilizzare per il raggiungimento delle finalità statutarie, dove svolgere buona parte delle attività istituzionali (*sede operativa, luogo di conservazione e concentrazione per archivio, mostra, museo, laboratorio, formazione, ricerca, produzione cinematografica e audiovisiva, sala di proiezione*), potranno essere concessi in uso o affidati in gestione alla Fondazione da soggetti terzi (pubblici o privati) mediante contratti di servizio, in comodato d'uso gratuito, ovvero mediante altri tipi di contratto o provvedimenti amministrativi, secondo quanto previsto dall'atto o dal contratto stesso, che dovrà disciplinare, tra l'altro, anche gli standard di utilizzo dei suddetti beni.

Alcune di queste strutture dovranno disporre di una sala climatizzata estate-inverno ed essere dotate di grande schermo, poltrone confortevoli e sistemi tecnologici di riproduzione audio-cine-video, da utilizzare per la proiezione di film, per il teatro e per l'organizzazione di congressi, incontri, dibattiti, meeting, convegni, conferenze stampa, workshop, rassegne o altre occasioni di confronto e aggregazione; oppure, per festeggiare una ricorrenza o un'occasione speciale di una persona o di una famiglia, garantendo all'evento quel tocco di originalità per fare la differenza, offrendo anche uno scenografico atrio per un coffee break.

Cap. SECONDO

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è a struttura aperta per consentire l'adesione a chiunque (soggetto pubblico o privato, persona fisica), di partecipare al progetto apportando denaro, beni mobili, immobili, servizi, lavoro; ed è costituito da un "Fondo di Dotazione Patrimoniale", "Fondo di Gestione" e "Fondo di Garanzia".

Art. 8 - Fondo di Dotazione Patrimoniale

Il Fondo di Dotazione Patrimoniale iniziale è costituito delle somme in denaro provenienti dai versamenti effettuati in sede di costituzione della Fondazione, da enti pubblici e da aziende private.

Successivamente il Fondo di Dotazione Patrimoniale può essere integrato ed arricchito dalle seguenti entrate:

- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- beni strumentali e materiali cinematografici, intangibili, non cedibili o alienabili, provenienti da donazioni gratuite, disposizioni testamentarie, o da acquisizioni a titolo oneroso;
- elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata ad incremento del patrimonio;
- contributi che vengono attribuiti al Patrimonio della Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti territoriali (pubblici o privati);

- **diritti e partecipazioni.**

Tutti i suddetti apporti dovranno imputarsi al Fondo di Dotazione Patrimoniale, sempreché, in sede di erogazione, i contributi finanziari in denaro non saranno espressamente destinati al Fondo di Gestione.

Art. 9 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione iniziale è costituito da una quota in denaro, stornata dal Fondo di Dotazione Patrimoniale, per l'avvio dell'attività corrente e la gestione della Fondazione; con la possibilità di poter disporre di certificazioni o dichiarazioni bancarie che attestino la disponibilità liquida dell'ente; o ancora, documenti o dichiarazioni sottoscritte attestanti l'erogazione da parte di privati o di enti pubblici di sovvenzioni, contributi, donazioni e liberalità; o formale impegno degli enti di erogazione dei suddetti contributi; o disponibilità di locali a titolo gratuito.

Successivamente il Fondo di Gestione può essere integrato dalle seguenti entrate:

- **rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;**
- **contributi che provengono in qualsiasi forma dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Sostenitori e dai membri Aderenti;**
- **eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti attribuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti territoriali o di altri Enti pubblici o privati;**
- **eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie (fatti salvi i vincoli di destinazione specifica, espressamente indicati), che non siano specificatamente destinate ad incrementare il patrimonio ed il fondo di dotazione e che perverranno in qualsiasi forma e a qualunque titolo;**
- **ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse (sia in via diretta, sia in via indiretta) e di entrate diverse ed eventuali.**

Art. 10 - Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia è necessario per consentire alla Fondazione di ottenere il riconoscimento della "personalità giuridica" (ai sensi degli articoli 1 e 7 del DPR 361/2000, nonché dalle altre disposizioni in vigore).

Il Fondo di Garanzia, vincolato e indisponibile, è costituito dal valore dei materiali cinematografici che la Fondazione riceve in dotazione gratuita, considerati beni strumentali e sostanziali a tutti gli effetti di legge, il cui ammontare complessivo

d'inventario viene attestato da perizia giurata di stima effettuata da un professionista, asseverata in Tribunale; e può essere integrato dal denaro liquido proveniente dai versamenti effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di costituzione della Fondazione, o anche dai Fondatori Sostenitori.

Cap. TERZO

Art. 11 - Membri della Fondazione

- Fondatori
- Sostenitori
- Onorari

Art. 12 - FONDATORI

Sono i soggetti, che hanno dato vita all'avvio dell'iter procedurale di costituzione della Fondazione e trovano menzione nell'Atto Costitutivo; tale qualifica dura per tutta la vita della Fondazione, oppure fino ad una eventuale rinuncia da parte dei soggetti che la detengono.

Art. 13 - SOSTENITORI

Appartengono a questa categoria tutti i soggetti che aderiscono dopo l'Atto Costitutivo, per sostenere la Fondazione nella realizzazione dei suoi scopi e consentirne la sopravvivenza, condividendone le finalità nel pieno rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti collegati.

Categorie di appartenenza:

a) Persone Fisiche (singole o associate, con nazionalità italiana o straniera), che intervengono per fornire una prestazione gratuita di lavoro; di consulenza culturale, scientifica, economica; di supporto tecnico, oppure, un'attività professionale di particolare rilievo; con riferimento anche a specifici progetti rientranti nell'ambito delle iniziative della Fondazione; senza sostenere alcuna contribuzione in denaro;

b) Soggetti che offrono una contribuzione finanziaria, nella forma e nella misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione; conferiscono proprietà di beni mobili o immobili, contributi in natura; oppure, concedono in comodato d'uso gratuito beni immobili; in alternativa, possono intervenire per dare lustro e prestigio alla Fondazione.

La qualifica di "SOSTENITORE, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità e importanza della

categoria di provenienza, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile; e viene riconosciuta dal Presidente della Fondazione, d'intesa con il Consiglio di Gestione; dura per tutta la vita della Fondazione, sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stata concessa, se la prestazione non venga regolarmente adempiuta, o se intervenga una eventuale rinuncia da parte del soggetto che la detiene.

c) Altre Categorie di Sostenitori:

- **BENEFATTORE** - soggetto che contribuisce con qualsiasi importo di denaro, oppure, con l'attribuzione di beni materiali o immateriali funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- **PARTNER TECNICO** - persona fisica che offre il suo servizio con una prestazione gratuita;
- **PARTNER CULTURALE** - soggetto che collabora per la realizzazione dei progetti della Fondazione;
- **MEDIA PARTNER** - testata giornalistica, radio, emittente TV, che provvede alla comunicazione delle iniziative istituzionali della Fondazione;
- **FILANTROPO** - persona che si interessa alla Fondazione con opere di beneficenza o con denaro;
- **AMICO DEL CINEMA** - appassionato e volontario che partecipa alle attività della Fondazione e presta la sua opera gratuitamente.

Art. 14 - ONORARI

Può assumere la qualifica di **Membro Onorario** una personalità del cinema, dello spettacolo, della cultura, oppure, l'Università degli Studi, l'Ente pubblico o privato (con nazionalità italiana o estera), che possa contribuire a dare lustro e prestigio alla Fondazione, supportando e agevolando il perseguimento dei suoi scopi.

Il membro Onorario può esprimere pareri, dare indicazioni, sollecitare iniziative agli organi istituzionali preposti per il perseguimento dei fini statutari ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni della Consulta dei Fondatori, ma senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi.

Il **Membro "Onorario"** è nominato dal Presidente della Fondazione, d'intesa con il Consiglio di Gestione; e rimane fino ad una eventuale rinuncia da parte del soggetto

che la detiene, sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stata assegnata.

Art. 15 - TESTIMONIAL

Il Presidente della Fondazione, d'intesa con il Consiglio di Gestione, nomina "Testimonial" una personalità che abbia particolari meriti, o un tale prestigio, nel mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura o delle istituzioni pubbliche o private (con nazionalità italiana o estera).

Cap. QUARTO

Art. 16 - Organi della Fondazione:

- **Consulta dei Fondatori**
- **Consiglio di Gestione**
- **Presidente**
- **Direttore**
- **Revisore Unico**
- **Organo di Sorveglianza**

Art. 17 – Consulta dei Fondatori

La Consulta dei Fondatori è un organo composto dai Fondatori Promotori, Fondatori Sostenitori e Fondatori Partecipanti, con il compito ed il potere di definire e deliberare gli atti essenziali dell'attività della Fondazione.

Poteri della Consulta dei Fondatori:

- **stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, con relativi obiettivi e programmi, anche sulla base delle indicazioni degli altri organi statutari (Presidente, Direttore, Consiglio di Gestione, Comitato degli Aderenti, Collegio Tecnico Scientifico Culturale);**
- **stabilire il numero dei membri per la composizione del Consiglio di Gestione;**
- **nominare il Presidente della Fondazione ed i membri del Consiglio di Gestione;**
- **nominare il Revisore dei Conti o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (su segnalazione del Consiglio di Gestione);**

- deliberare la riconferma o la rimozione del Presidente e dei membri del Consiglio di Gestione, allo scadere del loro mandato; oppure, per rinuncia anticipata di ciascuno di loro;
- istituire un “Collegio Tecnico-Contabile”; un “Comitato degli Aderenti”; un “Collegio Culturale-Tecnico-Scientifico”; e la figura di “Segretario”;
- approvare la Relazione Programmatica elaborata dal Direttore, di concerto con il Consiglio di Gestione;
- approvare il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- deliberare le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale (fermo restando i vincoli di destinazione d’uso del patrimonio), che saranno ritenute utili o necessarie dal Consiglio di Gestione;
- autorizzare, su proposta del Consiglio di Gestione, la retribuzione di un compenso fisso mensile al Presidente, al Direttore, ai membri del Consiglio di Gestione, a ciascun Revisore dei Conti, al Segretario (se nominato); in deroga a quanto previsto nel presente Statuto;
- deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su segnalazione del Consiglio di Gestione, l’esclusione oppure la sospensione della qualificazione di Fondatore Sostenitore e Fondatore Partecipante, qualora si verificassero le condizioni previste nel successivo articolo 28 dello Statuto;
- deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti le eventuali modifiche statutarie, con il preventivo consenso formale dei Fondatori Promotori;
- deliberare l’estinzione della “Fondazione CINEMA E LUCE - Fondazione di Partecipazione” e la devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole dei Fondatori Promotori, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 30;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo.

Convocazione e Quorum della Consulta dei Fondatori

Alla Consulta dei Fondatori possono partecipare tutti i Fondatori, i quali hanno diritto di voto; e gli altri soggetti che non hanno diritto di voto (senza che la loro presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi), tra cui: il

Direttore, il Segretario, i membri Onorari, un rappresentante del Comitato degli Aderenti, un membro del “Collegio Tecnico-Contabile”; un componente del Collegio Tecnico Scientifico Culturale; inoltre, i soggetti esterni alla Fondazione se ricoprono la carica di membro del Consiglio di Gestione, di Revisore Unico dei Conti, di membro dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti, di Presidente, di Direttore, di Segretario.

La Consulta dei Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno due volte all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; può essere convocata, altresì, dallo stesso Presidente ogni qualvolta che lo ritenga necessario, ad istanza del Consiglio di Gestione e di almeno un terzo dei Fondatori, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione della Consulta dei Fondatori può avvenire a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dal Presidente della Fondazione e recapitata a ciascun membro almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza; oppure, tramite avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato tramite qualsiasi strumento, che ne attesti la ricezione, tre giorni prima. Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun Fondatore non può essere conferita più di una delega.

Le riunioni della Consulta dei Fondatori possono tenersi anche tramite mezzi elettronici di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della Consulta dei Fondatori ed il Segretario della riunione.

L'adunanza della Consulta dei Fondatori, presieduta dal Presidente della Fondazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega, con la presenza del 51% dei votanti; mentre la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima e la Consulta dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti,

personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

Per quanto attiene alla validità delle deliberazioni, la Consulta dei Fondatori adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, personalmente o per delega, e ciascun membro ha diritto ad un voto.

In sede di Consulta dei Fondatori, i Fondatori Promotori possono far valere, a loro discrezione, la regola del cd. "voto ponderato" che si basa su punti-voto, in forza del quale viene attribuito un maggior valore al loro voto pari al 25% dei punti-voto, che consente di esercitare un potere decisionale sulla conduzione della Fondazione, attraverso cui garantire una maggiore incisività nell'esercizio dell'attività istituzionale (Rif. Articolo 21 dell'Atto Costitutivo).

Le deliberazioni che riguardano la cessione, o le sostanziali modifiche alla gestione del patrimonio immobiliare, o l'acquisizione e cessione di partecipazioni societarie, sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori; mentre, le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie possono essere approvate, sempre con la stessa maggioranza dei due terzi, ma con il voto favorevole e vincolante dei Fondatori Promotori.

Delle adunanze della Consulta dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario.

Art. 18 - Consiglio di Gestione

Il primo Consiglio di Gestione, con il suo Presidente, è nominato nell'atto di costituzione della Fondazione ed è composto da cinque membri che sono riconfermabili.

La composizione del Consiglio di Gestione è stabilita dalla Consulta dei Fondatori, che può essere dispari e variabile (tre, cinque, sette, nove), che restano in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio; i suoi membri possono essere riconfermati, come pure il Presidente, per altri mandati, salvo revoca, prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito, dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dalla Consulta dei Fondatori.

Il Consiglio di Gestione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza o dallo scioglimento, il Consiglio di Gestione deve essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente (se nominato), o dal membro più anziano.

In caso di dimissioni o di recesso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio di Gestione, i membri restanti devono provvedere alla sostituzione, nel rispetto delle designazioni di cui sopra, mediante cooptazione di altro consigliere.

Il consigliere così nominato decade dalla sua funzione insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri dei consiglieri sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Gestione.

Ogni membro del Consiglio di Gestione può delegare un proprio sostituto; il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Possono essere nominati nel Consiglio di Gestione i membri Fondatori ed i membri Aderenti, oppure, persone esterne alla Fondazione, che abbiano determinate caratteristiche personali e competenze professionali.

Il Consiglio di Gestione risponde della propria attività innanzi alla Consulta dei Fondatori ed esegue le linee generali disposte dalla stessa Consulta, con relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi statutari della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o al Direttore della Fondazione, ivi compreso quello di rappresentare la Fondazione in atti determinati; oppure ad alcuni consulenti esterni alla Fondazione.

Il Consiglio di Gestione nomina al suo interno, con delibera a maggioranza dei suoi componenti: un "Tesoriere" per la gestione finanziaria e per i flussi di cassa; ed un "Conservatore" che ha la responsabilità e la gestione dei beni e del patrimonio tecnologico (archivio film, beni strumentali, materiali cinematografici, attrezzature varie), che sono nella disponibilità della Fondazione a qualsiasi titolo (in proprietà, in dotazione provvisoria, in conservazione, in uso temporaneo, o in restauro); e che può adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per la loro conservazione, preservazione, sicurezza e manutenzione; con ha la possibilità di delegare alcune di

queste sue incombenze ad una persona di fiducia (anche esterna alla Fondazione) da scegliere con il benestare del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione ratifica, con delibera a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, la nomina di "Membro Onorario" fatta dal Presidente della Fondazione.

Se la Consulta dei Fondatori istituisce la figura di "Segretario" è il Consiglio di Gestione che provvede alla sua nomina; le cui mansioni (come Segretario) sono di supporto al Presidente e al Direttore; di partecipare alla predisposizione delle iniziative istituzionali; di redigere i verbali del Consiglio di Gestione, della Consulta dei Fondatori e di altre sedute o riunioni in genere; di curare la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono.

La carica di membro del Consiglio di Gestione è gratuita, se il detentore (o chi la detiene) è un Fondatore o un membro Aderente.

Poteri del Consiglio di Gestione:

- predisporre il bilancio di previsione per l'anno successivo, entro il 30 novembre di ogni anno;
- redigere il bilancio consuntivo dell'anno precedente (determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione) da sottoporre entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile di ciascun anno), alla Consulta dei Fondatori per l'approvazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi, ovvero i settori di attività della Fondazione, da predisporre sul territorio nazionale, di concerto con il Presidente ed il Direttore, con la nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto, che sottopone all'approvazione della Consulta dei Fondatori;
- autorizzare il Regolamento Interno, predisposto dal Direttore, in accordo con il Presidente, da adottare per il funzionamento della Fondazione;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e gli altri Soggetti;
- deliberare gli incrementi del patrimonio;
- deliberare i poteri e le funzioni che ritiene di conferire al Direttore, nell'ambito di quanto previsto nel presente Statuto;

- **verificare l'osservanza dello statuto e ne predispone eventuali modifiche, qualora si rendano necessarie, da sottoporre alla Consulta dei Fondatori;**
- **deliberare l'accettazione di contributi, eredità, legati, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;**
- **provvedere all'assunzione di risorse umane, determinando il trattamento giuridico ed economico; oppure al loro licenziamento;**
- **determinare l'ammontare del gettone di presenza o di un compenso fisso mensile da corrispondere al Presidente della Fondazione, al Direttore, ai suoi stessi membri, a ciascun Revisore dei Conti, al Segretario, in funzione delle disponibilità finanziarie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Fondatori;**
- **deliberare in ordine all'acquisto di beni mobili, immobili, materiali cinematografici, attrezzature tecnologiche, oppure all'eventuale alienazione degli stessi, su richiesta del Direttore, o degli altri Organi preposti;**
- **approvare, su proposta del Direttore, i contenuti essenziali di spesa per le convenzioni con gli enti pubblici o privati, interessati all'attività della Fondazione;**
- **concordare con il Presidente della Fondazione e con il Direttore le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute utili o necessarie, comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, fermi restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio, da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Fondatori;**
- **disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;**
- **deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Fondatori;**
- **proporre all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal presente Statuto, dopo l'approvazione della Consulta dei Fondatori;**
- **svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dalla Consulta dei Fondatori e dal presente Statuto.**

Funzionamento e Quorum del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta lo si giudichi necessario per l'ordinaria attività gestionale (oppure, da uno dei consiglieri).

La convocazione è fatta dal Segretario del Consiglio di Gestione e può essere fatta con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora; può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione; inoltre, può stabilire che la convocazione sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati; in caso di sua assenza (o impedimento) dal Segretario del Consiglio di Gestione;

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali proposte di modifiche allo statuto, da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Fondatori, sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione devono essere sottoscritti dal Segretario, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio, e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

La Consulta dei Fondatori, su richiesta del Consiglio di Gestione, può autorizzare la corresponsione di un compenso fisso mensile al Conservatore; in funzione delle disponibilità finanziarie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 19 - Presidente

Il primo Presidente è nominato nell'atto di costituzione della Fondazione e resta in carica tre anni, sino all'approvazione del Bilancio consuntivo, relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

Il Presidente può essere confermato per più di un mandato, salvo revoca prima della scadenza del mandato da parte della Consulta dei Fondatori per giustificati motivi; e resta in carica sino all'insediamento del nuovo Presidente.

La carica di Presidente della Fondazione è soggetta a delibera della Consulta dei Fondatori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori e avvocati, determinandone le attribuzioni; ha poteri di firma e di delega nell'ambito degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Gestione e deliberati dalla Consulta dei Fondatori (nei casi previsti).

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, in caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Direttore lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente della Fondazione:

- convoca e presiede la Consulta dei Fondatori, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;**
- riconosce la qualifica di “Fondatore Sostenitore” o di “Fondatore Partecipante” al soggetto richiedente, d’intesa con il Consiglio di Gestione, che ratifica a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;**
- assegna la qualifica di Membro “Onorario” d’intesa con il Consiglio di Gestione, che ratifica a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;**
- riconosce la qualifica di “Membro Aderente” al soggetto richiedente;**
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, soggetti pubblici e privati e con altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;**
- collabora con il Consiglio di Gestione e con il Direttore nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo e degli indirizzi generali della Fondazione;**
- valuta nel merito la proposta di adesione di un Fondatore Sostenitore e quella di un Fondatore Partecipante, prima di sottoporla alla Consulta dei Fondatori;**
- concorda con il Consiglio di Gestione e con il Direttore le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute utili o necessarie, comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, da sottoporre all’approvazione della Consulta dei Fondatori, fermo restando i vincoli di destinazione d’uso del patrimonio;**

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- sorveglia il buon andamento dell'attività istituzionale della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente per la convocazione degli organi sopra indicati, ne fa le veci il membro più anziano di età del Consiglio di Gestione.

Il Presidente, in caso di urgenza e motivata necessità, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, di competenza del Consiglio di Gestione, che sarà successivamente sottoposto allo stesso Consiglio per la ratifica, appositamente convocato dal suo Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tale provvedimento urgente.

La carica di Presidente è gratuita se il detentore (o chi la detiene) è un membro Fondatore o un membro Aderente; in deroga, su richiesta del Consiglio di Gestione, la Consulta dei Fondatori può deliberare la corresponsione di un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute (adeguatamente documentate dall'interessato), oppure un compenso fisso mensile, in funzione delle disponibilità finanziarie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Presidente della Fondazione, d'intesa con il Consiglio di Gestione (che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti), può nominare "Testimonial" una personalità che abbia particolari meriti nel mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura o delle istituzioni pubbliche o private (con nazionalità italiana o estera) e contribuisca a dar lustro e prestigio alla Fondazione.

Art. 20 - Direttore

Il primo Direttore è nominato nell'atto di costituzione della Fondazione; allo scadere del suo mandato la Consulta dei Fondatori provvede alla sua riconferma, oppure alla nomina di un nuovo Direttore su indicazione del Presidente della Fondazione e del Consiglio di Gestione, fra le persone (anche esterne alla Fondazione) di specificata esperienza, nei settori di attività di una fondazione o nella gestione di enti consimili.

Il Direttore resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina, comunque sino all'insediamento del nuovo Direttore; ed è rinnovabile.

Il Direttore può ricevere dal Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Gestione o dalla Consulta dei Fondatori, poteri di firma, procura o delega operativa speciale,

per il compimento di singoli atti o categorie di atti; e risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Il Direttore, relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ed alle funzioni determinate dal Consiglio di Gestione, ha la piena autonomia per tutto ciò che attiene l'ordinaria attività nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione, nel pieno rispetto degli stanziamenti approvati dalla Consulta dei Fondatori (nei casi previsti).

Il Direttore è il responsabile operativo e sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione; in particolare:

- provvede a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti di bilancio preventivo;
- programma e organizza, d'intesa con il Presidente, eventi o manifestazioni da gestire con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani di sviluppo dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Gestione e deliberati dalla Consulta dei Fondatori; predisponendo gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- provvede alla gestione organizzativa, nonché alla promozione delle singole iniziative ed alla valorizzazione delle collezioni, di concerto con il Presidente;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione e della Consulta dei Fondatori;
- istruisce tutte le pratiche da portare alle riunioni del Consiglio di Gestione, esprimendo su queste un suo parere;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Gestione, nonché agli atti del Presidente e della Consulta dei Fondatori;
- predispone il Regolamento Interno, d'intesa con il Presidente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione;
- cura le relazioni con enti pubblici, istituzioni, imprese pubbliche o private, altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole attività, di concerto con il Presidente della Fondazione;
- concorda e predispone i budget previsionali e le linee programmatiche, gestionali e di spesa, da sottoporre al Consiglio di Gestione per il seguito di competenza;

- sottopone al Consiglio di Gestione, per l'approvazione, il budget di spesa relativo alle linee programmatiche e gestionali di tutti gli interventi necessari che dovranno essere adottati per le attività istituzionali; e per la salvaguardia del patrimonio cinematografico e tecnologico, nonché per quelli di nuove acquisizioni;
- concorda con il Consiglio di Gestione e con il Presidente le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute utili o necessarie, comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, fermo restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio; da sottoporre, poi, all'approvazione della Consulta dei Fondatori;
- svolge tutti gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dalla Consulta dei Fondatori e dal presente Statuto.

La carica di Direttore è gratuita se il detentore (o chi la detiene) è un Fondatore o un membro Aderente; in deroga, su richiesta del Consiglio di Gestione, la Consulta dei Fondatori può deliberare la corresponsione di un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate dall'interessato; oppure, può autorizzare la corresponsione di un compenso fisso mensile, in funzione delle disponibilità finanziarie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 21 - Revisore dei Conti (o Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Revisore dei Conti è nominato dalla Consulta dei Fondatori, la quale può istituire, in alternativa, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e due supplenti.

Allo scadere del mandato di Revisore dei Conti, la Consulta dei Fondatori provvede alla sua riconferma, oppure ad una nuova nomina.

La Consulta dei Fondatori, su segnalazione del Consiglio di Gestione, sceglie il Revisore tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, che sia in possesso di adeguata competenza economica-contabile; ed abbia l'iscrizione nell'elenco dei Revisori Contabili o all'albo dei ragionieri e/o dei dottori commercialisti.

Il Revisore Unico, o il Collegio dei Revisori Contabili, resta in carico fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina; e comunque sino all'insediamento del nuovo Revisore; può essere riconfermato, o revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

Dopo la scadenza del Revisore Unico o del Collegio di Revisori, la Consulta dei Fondatori provvede alla riconferma, o ad altra nomina.

Il Revisore dei Conti, o il Collegio dei Revisori dei Conti, controlla e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla conformità alla legge e allo Statuto; esercita il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione e verifica ogni trimestre la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario consuntivo; redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Per il Revisore dei Conti, o per il Collegio dei Revisori dei Conti, vale, in quanto applicabile, la disciplina prevista in materia dalle norme sulle società per azioni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altri motivi, il Revisore decada dall'incarico, la Consulta dei Fondatori provvede ad altra nomina; oppure, per il Collegio dei Revisori dei Conti subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Revisore dei Conti, o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, può in qualsiasi momento effettuare verifiche di cassa e può procedere con atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

L'attività svolta dal Revisore dei Conti, o dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve risultare da apposito verbale riportato in un Libro delle Deliberazioni, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Il Revisore dei Conti, o il membro del Collegio dei Revisori dei Conti, può partecipare alle riunioni della Consulta dei Fondatori, ma senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi.

Al Revisore Unico, oppure a ciascun Revisore dei Conti ed al supplente, può essere corrisposto un compenso, il cui importo sarà determinato dal Consiglio di Gestione e deliberato della Consulta dei Fondatori, in funzione delle disponibilità finanziarie e nei limiti stabiliti dalla normativa attuale.

Art. 22 - Organo di Sorveglianza

L'Organo di Sorveglianza è composto esclusivamente da tre rappresentanti di enti pubblici, nominati dalla Consulta dei Fondatori, che restano in carica sino

all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina; ciascuno di loro sarà sostituibile o rinnovabile.

L'Organo di Sorveglianza della Fondazione non dipende da essa, anche se è incluso al suo interno; in questo modo può adempiere con maggiore obiettività alla sua funzione di vigilanza.

L'Organo di Sorveglianza controlla la rispondenza dell'operato della Fondazione di Partecipazione alla legge, all'atto costitutivo, allo statuto ed al pubblico interesse.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia, anche le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione.

Cap. QUINTO

Art. 23 - Comitato degli Aderenti

Il Comitato degli Aderenti è istituito dalla Consulta dei Fondatori, come organo consultivo, con il compito di formulare pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, per il perseguimento dei fini statutari.

Il Comitato è costituito da un numero variabile di rappresentanti (minimo tre, massimo sette, compreso il segretario), dura in carica tre esercizi ed i suoi membri, alla scadenza del loro mandato, possono essere riconfermati.

Il Comitato svolge le sue funzioni allorché siano nominati almeno tre membri eletti fra tutti gli Aderenti; i quali potranno partecipare alle riunioni della Consulta dei Fondatori, ma senza che la loro presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi.

Il Comitato degli Aderenti è privo di gestionali e può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti dei membri Aderenti alla Fondazione.

L'incarico di membro del Comitato può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Qualora nel corso del suddetto triennio venga a mancare, per qualsiasi causa, un membro del Comitato, verrà reintegrato mediante nuova nomina da parte del Comitato degli Aderenti che aveva nominato il membro che è venuto a mancare; il

nuovo membro così nominato resterà in carica per il restante periodo di mandato del Comitato.

Il Comitato è validamente costituito se interviene, personalmente o per delega, almeno un terzo dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione (senza diritto di voto) e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Al Comitato degli Aderenti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dalla Consulta dei Fondatori, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il membro che non può intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non può essere conferita più di una delega.

L'incarico di membro del Comitato degli Aderenti è a titolo gratuito.

Art. 24 - Collegio Culturale/Tecnico/Scientifico

Il Collegio Culturale-Tecnico-Scientifico è istituito dalla Consulta dei Fondatori, come organo facoltativo di consulenza e di raccordo tra le attività della Fondazione, in merito al programma annuale delle iniziative e di ogni altra questione per la quale il Presidente, il Consiglio di Gestione e il Direttore ne richiedano espressamente un parere.

Il Collegio Culturale-Tecnico-Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dalla Consulta dei Fondatori tra le persone fisiche, italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Culturale-Tecnico-Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che lo presiede; in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore, o da un membro del Consiglio di Gestione.

L'incarico di membro del Collegio Culturale-Tecnico-Scientifico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca; ed è a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate, autorizzate dal Consiglio di Gestione; in funzione delle disponibilità finanziarie e nei limiti stabiliti dalla normativa attuale.

Art. 25 - Esercizio Finanziario – Bilancio Preventivo - Bilancio Consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre 2021.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Gestione predispone il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno (quattro mesi dalla fine di ogni esercizio) il Consiglio di Gestione deve redigere il rendiconto finanziario (Bilancio Consuntivo) dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Fondatori.

Nella redazione di Bilancio, devono essere seguiti, in quanto applicabili, i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio Consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e da una relazione qualitativa e quantitativa sui programmi di attività, sulla conservazione del patrimonio e sul perseguimento delle finalità e degli scopi di cui al presente Statuto, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere trasmessa dal Consiglio di Gestione, dopo averla approvata, a tutti i Fondatori, accompagnata dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dallo stesso Consiglio di Gestione e dalla Relazione del Revisore Unico dei Conti, o dell'intero Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Indirizzo; che deve deliberare entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio di esercizio approvato dalla Consulta dei Fondatori, unitamente al verbale della seduta, in cui è stato approvato lo stesso bilancio, deve essere depositata nei modi e termini di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni di spesa ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati e non possono eccedere le risorse disponibili.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, devono essere impegnati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessari a seguito della gestione annuale o di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, e soltanto successivamente si può procedere al potenziamento delle attività della Fondazione o all'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 26 - Regime Fiscale

La Fondazione di Partecipazione usufruisce di un regime fiscale agevolato, proprio degli enti senza scopo di lucro (ad es. deducibilità delle erogazioni da parte dei finanziatori, dei sostenitori e dei donanti) e si pone quale istituto giuridico non lucrativo, fiscalmente agevolato e gestibile con criteri di efficienza ed economicità, in grado di far coesistere in un unico ente operativo soggetti pubblici e privati, ciascuno con la possibilità di mantenere intatte le proprie peculiarità, pure partecipando a pieno titolo nella creatività del progetto.

Cap. SETTIMO

Art. 27 - Sospensione – Esclusione – Recesso

La Consulta dei Fondatori, su segnalazione del Consiglio di Gestione, delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la sospensione del soggetto che detiene la qualificazione di Fondatore Promotore; oppure provvede alla sospensione o alla esclusione del soggetto che detiene la qualificazione di Fondatore Sostenitore, o Fondatore Partecipante, dal diritto di rappresentatività all'interno della Fondazione; qualora si dovessero verificare le seguenti condizioni:

- inadempimento, grave e reiterato, degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;**
- procurato gravi danni di immagine alla Fondazione;**

- condotta inconcepibile con il dovere di collaborazione o di rispetto con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti o le prestazioni dovute;
- sopraggiunte disposizioni normative che non consentano il proseguimento del normale rapporto fondativo e contrattuale.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società, fatta salva l'approvazione della maggioranza della Consulta dei Fondatori.

Nel caso di Fondatori Sostenitori, Fondatori Partecipanti o di membri Aderenti a matrice operativa (affidatari di servizi, o di prestazioni volontarie) l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali-quantitative nell'effettuazione dei servizi, interventi ed attività affidate;
- al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operativa e di gestione;
- la perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate.

I Fondatori Promotori, i Fondatori Sostenitori ed i Fondatori Partecipanti, possono recedere dalla Fondazione con un preavviso scritto da comunicare al Presidente della Fondazione, almeno un anno prima del recesso, da sottoporre poi a delibera della Consulta dei Fondatori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte prima dell'efficacia del recesso medesimo; la perdita della loro qualificazione comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno della Fondazione.

I membri Aderenti possono recedere in ogni momento dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte; mentre la loro esclusione è demandata al Consiglio di Gestione, che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 28 - Regolamento Interno e Accesso alle Strutture

Le norme per il funzionamento tecnico/gestionale della Fondazione, in applicazione al presente Statuto, saranno contenute in un Regolamento Interno da predisporre a cura del Direttore, d'intesa con il Presidente e con il Consiglio di Gestione.

Le regole per l'accesso del pubblico alle strutture ed ai servizi della Fondazione, devono essere in armonia con le disposizioni osservate dagli Archivi che aderiscono alla Federazione internazionale degli archivi filmografici (FIAF) ed anche nel rispetto delle finalità di pubblico interesse.

Art. 29 - Estinzione e Scioglimento della Fondazione

La "Fondazione CINEMA E LUCE - Fondazione di Partecipazione" - si può estinguere qualora la Consulta dei Fondatori, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile, ritenga che non siano raggiungibili gli scopi statutari o le altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto.

In un'ottica di efficienza, risulta di particolare rilievo la possibilità che gli stessi componenti la Consulta dei Fondatori possono deliberare, a determinate condizioni, lo scioglimento dell'ente nel rispetto delle regole e degli adempimenti previsti, con il volto favorevole dei quattro quinti dei propri membri, compreso il voto favorevole e vincolante dei Fondatori Promotori.

Al verificarsi di uno dei due casi sopra citati, la Consulta dei Fondatori su proposta del Consiglio di Gestione, può richiedere, con apposita deliberazione, all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000; e nominare il liquidatore, al quale conferirà tutti i poteri previsti dalla legge.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e seguenti.).

In caso di estinzione (o scioglimento) della Fondazione per qualsiasi causa, i film, i documentari, le apparecchiature cinematografiche e fotografiche, nonché tutti gli altri materiali di proprietà dei donatori o di soggetti terzi depositari, ritornano ai medesimi, o ai loro eredi.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Nell'eventualità di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni, o di altri Enti Territoriali, i suddetti beni devono essere devoluti con deliberazione del Consiglio di Gestione ai Comuni e/o Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

Il patrimonio netto residuo sussistente al momento dell'estinzione, terminata la procedura di liquidazione, torna in proprietà degli enti o dei soggetti pubblici e privati conferenti, con riferimento ai beni e ai diritti conferiti dai singoli; mentre, l'eventuale attivo di pertinenza della Fondazione (beni mobili, strumentali, tecnologici) deve essere destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni aventi analoghe finalità (prive di scopo di lucro); tuttavia, quella parte di patrimonio artistico e finanziario che, all'atto dell'estinzione della Fondazione, risulterà dai libri contabili o dagli inventari essere stata acquisita con sovvenzioni statali o regionali, deve essere devoluta allo Stato, ad un Ente Pubblico, o ad una Fondazione.

Art. 30 - Clausola Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è un organismo che risponde all'esigenza di celerità di composizione delle liti, che potrebbero sorgere tra i soggetti che via via si aggregano all'ente.

Tutte le controversie relative al presente Statuto e alla sua mancata esecuzione di quanto stabilito, anche nell'atto costitutivo, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, aventi ad oggetto rapporti sociali tra i membri della Fondazione e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quello all'interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cassino (Frosinone), al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato è Cassino.

Art. 31 - Norme Transitorie e Finali

Gli Organi Statutari della Fondazione possono validamente ed immediatamente operare nella composizione determinata in sede di Atto Costitutivo e verranno

integrati nelle rispettive composizioni, anche con l'ingresso di nuovi membri Fondatori.

Il presente Statuto, composto di 33 (trentatré) articoli, è parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo a tutti gli effetti di legge e non potrà essere modificato, integrato o sostituito senza il preventivo consenso formale e all'unanimità da parte di tutti i Fondatori Promotori; e salvo che sussista un obbligo di legge.

Art. 32 - Clausola di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.